Civile Ord. Sez. 2 Num. 26048 Anno 2026
Presidente: GRASSO GIUSEPPE
Relatore: CAPONI REMO
Data pubblicazione: 01/10/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26650/2024 R.G. proposto da:

Ruzza Thomas, difeso dall'avvocato Francesco Camilletti unitamente all'avvocato Mario Silvio Claudio Marino

-ricorrente-

contro

Ferrari Stefania, difesa dagli avvocati Rita Bottoli e Walter Fabiano Lorenzin

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2578/2024 depositata il 01/10/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2026 dal Relatore Remo Caponi.

FATTI DI CAUSA

Thomas Ruzza e Stefania Ferrari convivevano *more uxorio*. La Ferrari acquistava in sede di esecuzione forzata, con decreto di trasferimento del giudice dell'esecuzione, un immobile, il cui prezzo era pagato dal Ruzza. Il 30 agosto 2015 la Ferrari sottoscriveva una dichiarazione con la quale

riconosceva «che il reale proprietario dell'immobile sopraccitato è il Sig. Ruzza Thomas» e che «l'intestazione alla mia persona è stata fatta solo per fini fiscali». Con atto del 30 settembre 2020, stipulato come compravendita ma senza pagamento del prezzo, la Ferrari trasferiva al Ruzza la metà dell'immobile. Invitata a stipulare davanti al notaio il trasferimento dell'altra metà, la Ferrari non si presentava.

Il Ruzza conveniva allora la Ferrari davanti al Tribunale di Varese, chiedendo il trasferimento della metà residua dell'immobile: in via principale, mediante esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. dell'obbligo di ritrasferimento nascente da un *pactum fiduciae*; in subordine, a titolo restitutorio, previa risoluzione del patto per inadempimento; in via ulteriormente subordinata, a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. La Ferrari resisteva, negando che la dichiarazione del 30 agosto 2015 contenesse alcun obbligo di restituzione e deducendo che l'immobile, pagato dal Ruzza, le era stato intestato per regolare pregressi rapporti di dare e avere sorti durante la convivenza, nel corso della quale ella aveva ospitato per anni il convivente in un immobile di sua proprietà, e che la vendita del 2020 aveva compensato le spese di ristrutturazione sostenute dal Ruzza.

Il Tribunale di Varese, con sentenza n. 1381/2023, rigettava le domande. Riteneva non provato il patto fiduciario, perché la dichiarazione del 30 agosto 2015 non faceva cenno ad alcun obbligo restitutorio e perché la vendita della sola metà dell'immobile nel 2020 contraddiceva un obbligo di ritrasferire l'intero; e negava l'arricchimento senza causa, trovando l'attribuzione giustificazione nel contratto del 2020.

La Corte di appello di Milano, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l'appello del Ruzza. Ha osservato che la proprietà dell'immobile si era trasferita alla Ferrari per effetto del decreto di trasferimento, e che la dichiarazione del 30 agosto 2015 non aveva effetto traslativo; che il negozio fiduciario presuppone, accanto all'intestazione del bene, il patto

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

interno che obbliga il fiduciario a ritrasferirlo, sicché spettava al Ruzza provarne l'esistenza, espressamente contestata dalla Ferrari; che tale prova mancava, perché la dichiarazione del 2015 non conteneva alcun obbligo di ritrasferire e i capitoli di prova testimoniale, pur ammissibile per il patto fiduciario immobiliare, non vertevano sull'accordo; che la vendita del 2020, negozio simulato, dissimulante una donazione nulla per difetto di forma, era priva di collegamento con l'originaria intestazione e irrilevante ai fini della decisione. Ha infine rigettato la domanda di arricchimento, ritenendola proponibile in via subordinata ma infondata, perché l'intestazione dell'immobile alla Ferrari, in difetto di patto fiduciario, trovava causa nei pregressi rapporti patrimoniali instaurati fra le parti durante la convivenza.

Avverso tale sentenza Thomas Ruzza ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso e memoria Stefania Ferrari. Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione accelerata ai sensi dell'art. 380-*bis* c.p.c., nel senso dell'inammissibilità del ricorso; il ricorrente ha chiesto la decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo, denunciando la violazione degli artt. 1173, 1372, 1322 e 1374 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., si sostiene che, provata l'intestazione fiduciaria dell'immobile alla Ferrari, la Corte di appello avrebbe dovuto accogliere la domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c., essendo l'obbligo retrocessorio insito nel patto e non bisognevole di autonoma dimostrazione, e avrebbe perciò errato nel pretendere la prova di un distinto e ulteriore impegno di ritrasferimento.

Il motivo è infondato.

Cass. SU 6459/2020 ha stabilito che il *pactum fiduciae* con oggetto immobiliare, innestato su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non richiede la forma scritta *ad substantiam*, trattandosi di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

atto meramente interno che si esplica sul piano obbligatorio, assimilabile al mandato senza rappresentanza; con la precisazione che tale patto, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento. Le Sezioni Unite hanno così rimosso il vincolo di forma, non l'onere di prova: l'esistenza del patto, comprensiva del suo nucleo obbligatorio, resta fatto costitutivo che il fiduciante ha l'onere di dimostrare, e la liberazione dall'onere documentale ne accresce, anziché ridurlo, il peso probatorio.

Su tali premesse l'argomento del ricorrente non può essere condiviso. L'intestazione fiduciaria e l'obbligo di ritrasferimento non sono scindibili: provare che un'intestazione è fiduciaria significa provare l'accordo nel suo contenuto comprensivo del vincolo restitutorio. Il dato accertato dalla Corte di appello non è un patto fiduciario provato, bensì la mera circostanza materiale dell'acquisto dell'immobile da parte della Ferrari in sede di esecuzione forzata, pur con provvista del Ruzza: dato di per sé neutro quanto alla causa dell'attribuzione, idoneo a sottendere tanto un'intestazione fiduciaria quanto una donazione indiretta o la sistemazione di pregressi rapporti patrimoniali. Da esso l'obbligo di ritrasferire non discende automaticamente.

Né a diversa conclusione conduce la dichiarazione della Ferrari del 30 agosto 2015. Secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite, «la dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario, ricognitiva dell'intestazione fiduciaria dell'immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell'art. 1988 c.c., un'astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della *contra se pronuntiatio*, dell'onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria»: l'effetto confermativo presuppone dunque che la dichiarazione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sia insieme ricognitiva e promissiva. La Corte di appello ha accertato, con valutazione di fatto non sindacabile in questa sede, che la dichiarazione del 30 agosto 2015 si limitava a riconoscere che l'intestazione alla Ferrari era avvenuta per fini fiscali, senza alcun impegno di ritrasferimento: difettando il contenuto promissorio, essa non opera né come fonte dell'obbligo né come ricognizione ex art. 1988 c.c., con la conseguenza che l'onere di provare il *pactum fiduciae* è rimasto integralmente sul fiduciante e inadempiuto.

La sentenza impugnata ha pertanto fatto corretta applicazione degli artt. 1173, 1372, 1322 e 1374 c.c., in consonanza con i principi delle Sezioni Unite. La censura di violazione dell'art. 115 c.p.c. è, per la parte in cui presuppone già provato il patto che i giudici di merito hanno ritenuto non dimostrato, inammissibile, risolvendosi nella sollecitazione di un riesame del materiale probatorio precluso in sede di legittimità.

2. - Con il secondo motivo, denunciando la violazione dell'art. 2729, primo comma, c.c., si censura il rigetto della domanda di arricchimento senza causa, assumendo che la Corte di appello abbia fondato la decisione su una presunzione priva di un fatto concreto.

Il motivo è inammissibile.

La denuncia investe l'apprezzamento in concreto della valenza indiziaria degli elementi acquisiti (la valutazione secondo cui l'attribuzione patrimoniale, posta in essere durante la convivenza *more uxorio*, trovava causa nei pregressi rapporti patrimoniali fra le parti), apprezzamento riservato al giudice di merito e non riconducibile alla violazione di un criterio legale del ragionamento presuntivo, in cui solo si risolve il vizio deducibile ai sensi dell'art. 2729 c.c. La censura sollecita così una rivalutazione del fatto, preclusa in questa sede.

Le memorie non prospettano argomenti idonei a modificare le ragioni della decisione.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3. - Il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Essendo la decisione resa in conformità alla proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell'art. 380-*bis* c.p.c., si applicano, a norma dell'ultimo comma del medesimo articolo, il terzo e il quarto comma dell'art. 96 c.p.c.

Inoltre, ai sensi dell'art. 13 co. 1-*quater* d.p.r. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli accessori di legge. Condanna altresì il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, della somma di € 5.000 ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di € 2.000 ai sensi dell'art. 96 co. 4 c.p.c. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 23/09/2026.

Il Presidente

Giuseppe Grasso

Corte di Cassazione - copia non ufficiale